

STATUTO

SELVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUGGIANO PT VIA CAVOUR 23

Numero REA: PT - 164287

Codice fiscale: 01609750474

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2006 - Statuto completo	2
--	---

	te e domiciliato in Buggiano, frazione Borgo a Buggiano, via	
	Paganini n. 8, codice fiscale dichiarato n. MRT GLS 83P03	
	G491D.-	
	I Comparenti, cittadini italiani, della cui identità persona-	
	le io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presen-	
	te atto, mediante il quale convengono di costituire come co-	
	stituiscono una società cooperativa a responsabilità limitata	
	ai sensi degli articoli 2511 e seguenti Codice Civile, con	
	sede in Buggiano, frazione Borgo a Buggiano, via Paganini n.	
	8, disciplinata dalle seguenti norme sociali:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA	
	SOCIETA'	
	ART. 1) E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991	
	n. 381 e degli artt. 2511 C.C. e seguenti, una società coope-	
	rativa denominata	
	"SELVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili con la disciplina cooperativistica.-	
	ART. 2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Buggiano	
	(PT), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il com-	
	petente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	

	111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.-	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	terà modifica dello statuto.-	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-	
	primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-	
	lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,	
	mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza del-	
	l'assemblea dei soci.-	
	La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.-	
	ART. 3) La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del codice	
	civile, ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 com-	
	ma secondo del codice civile, può svolgere la propria atti-	
	ività anche con terzi non soci.-	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile, i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che de-	
	termina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società ed i soci.-	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi	
	socio - educativi e sanitari di cui alla lett. a) dell'art. 1	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire	

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività	
	di gestione di servizi sociali, educativi e sanitari orienta-	
	ti ai bisogni della comunità, incluse situazioni di diffi-	
	coltà e di disagio. Lo scopo che i soci lavoratori della coo-	
	perativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.-	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.-	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei	
	soci, ha per oggetto le seguenti attività:	
	- la progettazione e la gestione di interventi educativi e di	
	supporto alle attività educative, interculturali e di media-	
	zione linguistica e culturale, svolti da personale qualifica-	
	to, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado,	
	in autonomia o in collaborazione con altri soggetti del set-	

	tore; tali interventi potranno essere svolti a favore di ogni	
	fascia di popolazione sia studenti che non;	
	- la progettazione e gestione di corsi di formazione volti	
	alla qualificazione culturale e professionale nel settore	
	dell'educazione a studenti ed adulti; l'organizzazione di	
	congressi, conferenze, studi e convegni;	
	- la progettazione, gestione e promozione di attività e ser-	
	vizi socio educativi, socio sanitari e assistenziali che sap-	
	piano rispondere alle reali necessità presenti nel territorio;	
	- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica promuovendo e	
	favorendo la cultura dell'accettazione e della valorizzazione	
	della diversità, divulgando anche informazione sulla tutela	
	della salute;	
	- la promozione - ad ogni livello, istituzionale e sociale -	
	della cultura del diritto al rispetto alla salute e al lavoro	
	di tutti i cittadini;	
	- la prestazione di attività di volontariato in modo persona-	
	le, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solida-	
	rietà.-	
	I detti servizi potranno essere prestati presso apposite	
	strutture e centri di assistenza gestiti dalla società o co-	
	munque posti nella sua disponibilità da enti pubblici o pri-	
	vati.-	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità	
	con l'esclusione di ogni finalità speculativa.-	

	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o uti-	
	li per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e	
	nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti	
	ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubbli-	
	ci e privati.-	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disci-	
	plinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti	
	sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei	
	limiti e con le modalità disposte dalla vigente normativa di	
	legge e regolamentare.-	
	La società potrà, in via non prevalente e non nei confronti	
	del pubblico, per il raggiungimento degli scopi sociali:	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, im-	
	mobiliari, mobiliari e finanziarie, assumere partecipazioni,	
	in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti	
	o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali	
	al raggiungimento del proprio oggetto sociale; concedere, in	
	via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto	
	sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni,	
	avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di	
	terzi.-	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-	

	ticolare della normativa in tema di attività riservate agli	
	iscritti a collegi, ordini e albi professionali.-	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei confron-	
	ti dei soci.-	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualisti-	
	ci la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.-	
	TITOLO II	
	SOCI	
	CAPO I	
	SOCI - RESPONSABILITA' - REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA	
	DI AMMISSIONE - LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI	
	CAPITALE SOCIALE	
	ART. 4) Il numero dei soci è illimitato e comunque non può	
	essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che discipli-	
	nano l'attività delle società cooperative.-	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o me-	
	stieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-	
	zione professionale possano partecipare direttamente ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eser-	
	cizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con	

	la cooperativa.-	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-	
	E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di	
	Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi.-	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili	
	dalla legge.-	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-	
	pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novem-	
	bre 1991 n. 381. Il numero dei soci volontari non può supera-	
	re la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari	
	sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.-	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11 della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività della Cooperativa.-	
	ART. 5) Chi intende diventare socio cooperatore deve presen-	
	tare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	

	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti inter-	
	ni.-	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-	
	le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento.-	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro	
	60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione, comunicandola all'interessa-	
	to.-	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	

	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.-	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'int-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.-	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.-	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui im-	
	porto non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti con-	
	sentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codi-	
	ce civile con le modalità e per l'importo annualmente deter-	
	minati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	

	la cooperativa.-	
	CAPO II	
	MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI	
	ART. 6) La qualità di socio cooperatore si perde per reces-	
	so, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari	
	del socio defunto non hanno i requisiti.-	
	ART. 7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo.-	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione	
	innanzi al Tribunale.-	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.-	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ART. 8) L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni al-	
	la Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno in-	
	giusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle	
	della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	

	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.-	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.-	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.-	
	ART. 9) In caso di morte gli eredi del socio defunto possono	
	subentrare nella qualità di socio, a condizione che possegga-	
	no i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di	
	tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo ammini-	
	strativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi	
	il rimborso della quota effettivamente versata ed eventual-	
	mente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al	
	successivo articolo 10 (dieci). Gli eredi o legatari dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, atto noto-	
	rio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli	
	aventi diritto alla liquidazione.-	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società consenta la divisione.-	
	ART. 10) I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi o	

	legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle	
	quote di capitale sociale effettivamente versate.-	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-	
	l'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è	
	verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato, salvo il dirit-	
	to di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concor-	
	renza di ogni eventuale credito. La liquidazione comprende il	
	solo valore nominale della quota, eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale.-	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo.-	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del	
	codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rim-	
	borso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità	
	di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.-	
	ART. 11) Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è	
	responsabile verso la società e verso i terzi secondo le pre-	
	scrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.-	
	ART. 12) Le quote sociali non possono essere cedute e non	
	possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi na-	

	tura, se la cessione non è autorizzata dall'organo ammini-	
	strativo.-	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che in-	
	tende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diven-	
	tare socio.-	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.-	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I	
	COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ART. 13) Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere in-	
	feriore ne superiore ai limiti consentiti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.-	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.-	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.-	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.-	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I	
	GLI ORGANI SOCIALI	
	ART.14) Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci; l'organo amministrativo; il Collegio	
	Sindacale.-	
	CAPO II	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART.15) Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con	
	metodo assembleare.-	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.-	
	L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da	

	affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o con-	
	segnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei so-	
	ci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai	
	sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunan-	
	za.-	
	La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effet-	
	tuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, ri-	
	spettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro	
	dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed	
	ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.-	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.-	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	
	pano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-	
	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventual-	
	mente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	

	di essere stati tempestivamente informati della riunione e di	
	non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichia-	
	razione verrà conservata tra gli atti della società.-	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la con-	
	vocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice	
	civile.-	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.-	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'as-	
	semblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta.	
	Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segreta-	
	rio, anche non socio.-	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.-	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	

	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono	
	alla loro approvazione.-	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sul-	
	la copertura delle perdite;	
	c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	d) deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci;	
	e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualità;	
	g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio;	
	l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	

	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;	
	m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;	
	p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.-	
	L'assemblea potrà deliberare sulle linee generali di indirizzo delle attività che la cooperativa dovrà svolgere e sul programma degli obiettivi in sintonia con lo statuto da perseguire in via prioritaria.-	
	Tali indirizzi programmatici saranno proposti all'assemblea dall'organo amministrativo o da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti dell'assemblea.-	
	In assemblea sono consentiti in capo ad ogni socio, anche con personalità giuridica, un massimo di tre deleghe.-	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.-	

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse	
	e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto.-	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verba-	
	le sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal nota-	
	io.-	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.-	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien-	
	ti.-	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-	
	CAPO III	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 16) La società potrà essere amministrata, in via alter-	
	nativa, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammi-	

	nistrazione composto da tre ad undici membri, eletti ed indi-	
	viduati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli	
	stessi al momento della nomina fino ad un massimo di cinque	
	esercizi.-	
	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in o-	
	gni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.-	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, gli Ammi-	
	nistratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	
	maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-	
	ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.-	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti	
	in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adotta-	
	re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i	
	quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della lo-	
	ro nomina.-	
	ART. 17) L'organo amministrativo è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società	
	ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportu-	
	ni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano	
	dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti	
	alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci e ri-	

	spettando le eventuali indicazioni di massima	
	dell'assemblea.-	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare procurato-	
	ri della società per determinati atti o categorie di at-	
	ti.-	
	ART. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non	
	vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della	
	nomina del Consiglio stesso.-	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché	
	in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e	
	quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei	
	membri o dai sindaci effettivi, se nominati.-	
	L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso	
	trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effet-	
	tivi, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di	
	quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno	
	2 (due) giorni prima.-	
	La riunione del Consiglio é valida, anche in mancanza di re-	
	golare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci, se nominati.-	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	

	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi-	
	gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere	
	più anziano d'età.-	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli Amministratori in ca-	
	rica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei	
	presenti.-	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.-	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del co-	
	dice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.-	
	ART. 19) All'Amministratore Unico, al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è	
	attribuita la rappresentanza legale della società con firma	
	libera.-	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	

	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esone-	
	ra i terzi da ogni accertamento e responsabilità.-	
	ART. 20) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragione del loro ufficio.-	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolu-	
	mento annuo nonché una indennità per la cessazione del rap-	
	porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di	
	idonea polizza assicurativa.-	
	CAPO IV	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 21) La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa	
	finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 del codice civile.-	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.-	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.-	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	

	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,	
	sentito l'interessato.-	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.-	
	ART. 22) Per quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposi-	
	zioni previste in materia di Collegio Sindacale della società	
	a responsabilità limitata.-	
	Il controllo contabile potrà spettare ad un Revisore avente i	
	requisiti di legge.-	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE - DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E	
	COPERTURA DELLE PERDITE - RISTORNI	
	CAPO I	
	L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 23) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la re-	
	lazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-	
	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.	
	2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi	

	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le	
	diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies	
	del codice civile.-	
	ART. 24) In considerazione degli scopi societari che escludo-	
	no ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il	
	bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel ri-	
	spetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo	
	art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distri-	
	buzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	

	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.-	
	CAPO II	
	RISTORNI	
	ART. 25) La cooperativa deve riportare separatamente nel bi-	
	lancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.-	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-	
	ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-	
	golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di	
	ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le	
	ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità	
	ed esperienza lavorativa.-	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.-	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	ART. 26) La società si scioglie per deliberazione	
	dell'assem- blea dei soci e per le altre cause di	
	scioglimento previste dalla legge.-	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società' in liquidazione.-	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, previa eventuale eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-	
	ci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civi-	
	le.-	
	TITOLO VII	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	ART. 27) In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato.-	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di.-	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci operatori.-	
	- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	

	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero	
	59.-	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.-	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ART. 28) Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato	
	da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo	
	amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste dal presente Statuto.-	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 29) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i	
	soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto so-	
	ciale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente	
	statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili,	
	verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente	
	del Tribunale ove ha sede la società.-	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.-	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	

	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.-	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 30) Per quanto non contemplato dal presente statuto val-	
	gono le vigenti disposizioni di legge.-"	
	La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ammonta ad	
	Euro 700,00 (settecento virgola zero zero); pertanto i versa-	
	menti eseguiti ammontano a complessivi Euro 3.500,00 (tremi-	
	lacinquecento virgola zero zero).-	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre	
	duemilasei (31.12.2006).-	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	con i poteri e per la durata di cui sopra, nominato nelle	
	persone dei Comparenti Signori:	
	* Greco Benedetta, Presidente;	
	* Sturlini Giacomo, Vice Presidente;	
	* Martone Gilles, Consigliere.-	
	Le spese per la costituzione della società, approssimativa-	
	mente determinate in Euro 1.200,00 (milleduecento virgola ze-	
	ro zero) sono poste a carico della società.-	
	Il presente atto viene letto da me Notaio ai Comparenti che	
	l'approvano. Scritto a macchina da persona di mia fiducia, e	
	in minima parte di mia mano su nove fogli di cui si occupano	
	trentatre pagine, il presente atto viene sottoscritto dai	